



# Comune di Palmoli

(Provincia di Chieti)

Prot. n. 305 del 21/01/2025

Spett.le REGIONE ABRUZZO

Dipartimento territorio – ambiente servizio valutazioni ambientali

Via Antica Salaria Est, 27 – 67100 L'Aquila

[dpc002@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc002@pec.regione.abruzzo.it)

**OGGETTO:** PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO NEL COMUNE DI LISCIA (CH), CON UNA POTENZA NOMINALE PARI A 18 MW – **OSSERVAZIONI – PARERE NEGATIVO**

Il sottoscritto Giuseppe Masciulli, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Palmoli,

**-Dato Atto** che in data 16.12.2024 la Edison Rinnovabili S.p.A. ha presentato al Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali della Regione Abruzzo (prot.n. 0490096 e 0490193) istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi degli articoli 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., e Valutazione di Incidenza, sul progetto denominato “*Realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Liscia (CH), con una potenza nominale pari a 24 MW*”;

**-Vista** la comunicazione datata 30.12.2024 di avvenuta pubblicazione sul sito internet della Regione Abruzzo della relativa documentazione;

**-Rilevato**, in via preliminare, che come emerge dalla stessa richiesta avanzata da Edison S.p.a. il terreno oggetto di intervento è stato percorso da incendio nell' anno 2015 e che ai sensi dell'art. 10, primo comma L. 21.11.2000 n. 353:

*“1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.”;*

e che, quindi, a fronte della inedificabilità giuridica introdotta dalla norma, che vieta l'edificazione sui terreni percorsi da incendio per la durata di dieci anni dall'evento ed il cambio di destinazione d'uso per una durata di quindici anni, prima dello scadere di detti termini non può non solo procedersi all'edificazione, ma neppure assumere determinazioni su eventuali richieste che riguardano il detto terreno, dovendo, i requisiti per la valutazione della richiesta, essere esistenti al momento della presentazione della richiesta stessa.

L'installazione di fonti di energie rinnovabili, inoltre, pur ammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7,

Indirizzo : Via V. Veneto – 66050 Palmoli

Telefono : 0873/955121 Fax : 0873/955121

C.F. e P.I.: 00253650691

e-mail: [comunedipalmoli@libero.it](mailto:comunedipalmoli@libero.it)

pec: [comune.palmoli@pec.it](mailto:comune.palmoli@pec.it)

Web site: [www.comunepalmoli.it](http://www.comunepalmoli.it)



d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, anche in terreni agricoli, non legittima l'applicabilità della deroga di cui all'art. 10 l. 21 novembre 2000, n. 353 (V.si Cass. 08.04.2015 n. 16624), per cui la valutazione richiesta dalla proponente l'intervento è da considerarsi, allo stato, inaccoglibile per la carenza del presupposto dell'edificabilità del suolo.

**Sfugge, pertanto, a questa Amministrazione Comunale, come gli uffici preposti della Regione Abruzzo abbiano potuto prendere in esame il progetto di realizzazione di un impianto eolico su area allo stato giuridicamente inedificabile.**

Purtuttavia, Questa Amministrazione, per mero scrupolo, pur ritenendo che già quanto sopra comporta l'immediato rigetto dell'istanza della Società Edison Rinnovabili spa senza l'assunzione, da parte degli uffici, di alcuna determinazione al riguardo espone le seguenti osservazioni di merito al progetto di che trattasi.

**1-Mancato Rispetto della Distanza Minima da Beni Culturali Sottoposti al Vincolo di cui al D.Lgs 42/2004 Dlgs n. 199 dell' 8.9.2021**

Ai sensi del "DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. (21G00214) –art. 20 comma 8 lettera c-quater: "...*la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.*

A tale proposito si riporta l'elenco dei beni dichiarati di interesse culturale e di quelli vincolati ope legis della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA che con nota prot. 454 del 19.01.2024 in merito ad altro progetto di competenza ministeriale [ID: 10644] – Comuni di Cupello (CH), Fresagrandinaria (CH), Palmoli (CH), Tuffillo (CH), Furci (CH) Progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco Eolico Abruzzo" di potenza pari a 66 MW, costituito da 11 aerogeneratori della potenza unitaria di 6 MW - riporta quanto segue:

**Beni architettonici dichiarati di interesse culturale:**

Si riscontra la presenza di beni culturali architettonici localizzati nell'area vasta dell'impianto eolico in progetto:

1. Convento di Sant'Antonio e terreni adiacenti - San Buono
2. Villa Bottari - Vasto
3. Palazzo D'Avalos - Vasto
4. Torre della Fara - Celenza sul Trigno
5. Castello di Vasto - Vasto
6. Torri conservate di Montedodorisio - Montedodorisio
7. Torre di Celenza sul Trigno - Celenza sul Trigno
8. Castello di Palmoli - Palmoli
9. Castello di S. Buono - S. Buono

**Beni Architettonici ope legis:**

Si riscontra la presenza di diversi beni architettonici che sono in ogni caso localizzati nell'area vasta dell'impianto eolico in progetto:

- 1 Cappella di S. Lorenzo - Vasto
- 2 Villa di S. Sebastiano - Vasto
- 3 Cimitero di S. Liberata - San Giovanni Lipioni
4. Chiesa di S. Liberata - San Giovanni Lipioni
- 4 Castello parzialmente integrato di Lentella - Lentella
- 5 Ruderi del borgo fortificato di San Salvo - San Salvo
- 6 Borgo fortificato parzialmente integrato di Furci - Furci
- 7 Castello conservato di Carpineto Sinello - Carpineto Sinello
- 8 Castello di Gissi - Gissi
- 9 Borgo fortificato parzialmente integrato di Scerni - Scerni
- 10 Torre storica di Fraine - Fraine
- 11 Castello ruderi di S. Giovanni Lipioni - S. Giovanni Lipioni
- 12 Borgo fortificato parzialmente integrato di Torrebruna - Torrebruna



- 13 Castello di Tuffillo - Tuffillo
- 14 Chiesa di Tuffillo con portale di fine XIII-inizi XIV
- 14 Palazzo fortificato di Carunchio – Carunchio
- 15 Chiesa del Purgatorio con affreschi del XV secolo - Carunchio
- 15 Palazzo fortificato di Dogliola - Dogliola
- 16 Castello ruderi di Liscia – Liscia
- 17 Grotta di S. Michele - Liscia
- 17 Torre storica di Colle S. Giovanni - Carpineto Sinello
- 18 Castello ruderi di Fresagrandinaria - Fresagrandinaria
- 19 Castello di S. Buono - S. Buono
- 20 Palazzo baronale di Casalanguida - Carpineto Sinello
- 21 Castello di Policorvo - Casalanguida

Di tutti i beni sopra elencati, ricadenti nell' area del vastese e sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali, considerata la fascia di rispetto di tre km di cui all'art 8 lett. c-quater) del D. Lgs 199/2021, si evidenziano i seguenti beni da cui gli aerogeneratori risultano allocati ad una distanza inferiore:

#### **Beni architettonici dichiarati di interesse culturale**

- 1. Convento di Sant'Antonio e terreni adiacenti - San Buono posto a meno di 2 km

#### **Beni Architettonici ope legis:**

- 16 Castello ruderi di Liscia – Liscia posto a meno di 1,5 km
- 17 Grotta di S. Michele – Liscia posto a meno di 3 km

#### **2)-Inserimento della torre LS03 in area tutelata**

Ai sensi dell' art. 142 –Aree Tutelate per Legge – del Dlgs 42/2004 comma 1 lettera g) la torre LS03 ricade in area boscata sottoposta a tutela della soprintendenza per i beni culturali e paesaggistici.

#### **3)-Mancata Valutazione dell' Effetto Cumulo**

L'impianto da realizzarsi nel Comune di Liscia e' posto a poche centinaia di metri dal parco eolico, proposto sempre dalla societa' Edison Rinnovabili spa, nel Comune di Carpineto Sinello gia' oggetto di precedente valutazione da parte degli uffici regionali.

Trattasi di due progetti in perfetta continuita', che sembrerebbero artificiosamente frazionati per motivi incomprensibili ai piu', di cui la societa' proponente da' conto nel progetto di Carpineto Sinello, nell' elaborato "Relazione della Vento e Valutazione della Produzione Attesa" pag. 6, inserendo una ortofocarta con riportati sia gli aerogeneratori di Carpineto Sinello, in colore rosso, che quelli di Liscia, in colore giallo, e valutando la produttivita' dell' impianto tenendo conto dell' interferenza con le pale eoliche che di li a poco sarebbero state riportate nel progetto presentato per il territorio del Comune di Liscia.

Tale valutazione congiunta, circa l' interferenza tra i due progetti, non pare essere stata presa in considerazione nel progetto in parola, infatti anche nella tav. 10 –Rendering Impianto Ante Operam e Post Operam- sono evidenziati solo i tre aerogeneratori previsti per il comune di Liscia.

Appare evidente come l' elaborato non renda minimamente l' idea dell' impatto che le sette torri (4 per Carpineto e 3 per Liscia) avrebbero sull' ambiente, a meno che la societa' proponente non abbia nel frattempo rinunciato al primo progetto presentato.

#### **4)- Carenza di valutazione degli effetti paesaggistici ai sensi del D.M. 10-9-2010 del Ministero dello sviluppo economico - Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 settembre 2010, n. 219 -**

Il progetto risulta estremamente carente rispetto ai dettami dell' Allegato 4 - Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio – Il quale al paragrafo 3.2 prevede espressamente che:

*"L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti:*

- a) definizione del bacino visivo dell'impianto eolico, cioe' della porzione di territorio interessato costituito dall'insieme dei punti di vista da cui l'impianto e' chiaramente visibile. Gli elaborati devono curare in particolare le analisi relative al suddetto ambito evidenziando le modifiche apportate e mostrando la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso. Tale analisi dovra' essere*



riportata su un supporto cartografico alla scala opportuna, con indicati i punti utilizzati per la predisposizione della documentazione fotografica individuando la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'intervento proposto;

- b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture;
- c) descrizione, rispetto ai punti di vista di cui alle lettere a) e b), dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in:

- ingombro (schermo, intrusione, sfondo) dei coni visuali dai punti di vista prioritari;
- alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione.

Tale descrizione è accompagnata da una simulazione delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering fotografico che illustri la situazione post operam. Il rendering deve avere, almeno, i seguenti requisiti:

- essere realizzato su immagini reali ad alta definizione;
- essere realizzato in riferimento a punti di vista significativi;
- essere realizzato su immagini realizzate in piena visibilità (assenza di nuvole, nebbia, ecc.);
- essere realizzato in riferimento a tutti i beni immobili sottoposti alla disciplina del D.Lgs. n. 42/2004 per gli effetti di dichiarazione di notevole interesse e notevole interesse pubblico;

Nel progetto in esame si rileva che i rendering non sono stati sviluppati su immagini ad alta definizione, non sono stati realizzati da punti di vista significativi (centri abitati di Liscia, San Buono, Guilmi, Carpineto Sinello, Palmoli, Gissi ecc. posti a meno di 10 km dall'impianto), non sono stati sviluppati i coni visuali dai beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 posti ad una distanza massima di 180mt. \* 50 = 9000 metri e quindi di quasi tutti i beni riportati al paragrafo 1 del presente documento.

All'uopo si evidenzia che tutti i comuni sopraelencati hanno fatto dei punti di vista panoramici e della valorizzazione dei propri beni culturali l'elemento fondamentale di attrazione turistica di nuovi residenti e di presentazione del luogo ai visitatori ed ai potenziali acquirenti di abitazioni e/o di fondi agricoli.

#### 5)-Contrasto con le Ipotesi di Sviluppo del Territorio –

L'Amministrazione Comunale di Palmoli (Ch) pur non essendo contraria alla realizzazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili, tant'è che diversi impianti fotovoltaici sul proprio territorio, di cui il più grande da 1 Mw, vedono il comune stesso soggetto responsabile e promotore di diversi progetti di "comunità energetiche" che ricorrano all'utilizzo dei tetti degli edifici comunali, delle strutture sportive e dell'area artigianale ubicata in località Fontelacasa, **risulta totalmente avversa allo stravolgimento del paesaggio e dell'ambiente socio-culturale come nel caso del progetto in esame che prevede la posa in opera di n. 3 aerogeneratori, dell'altezza di 180 metri, ricadenti all'interno della rete natura 2000 in una zona IBA posta tra il SIC di Monte Sorbo ed il Sic dei Monti Frentani tra loro distanti meno di 5 km con la contestuale presenza di numerosi beni culturali vincolati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 42-2004 in una zona paesaggisticamente, archeologicamente e culturalmente tra le più rilevanti del medio vastese con un danno notevole all'economia ed alle prospettive future delle popolazioni che su questo territorio insistono ed hanno investito i risparmi di una vita.**

Il comune di Palmoli, ubicato nella parte meridionale della provincia di Chieti, in una zona montuosa e collinare complessivamente denominata vastese interno ad una quota sul livello del mare di mt. 711, ha subito negli anni il devastante fenomeno della emigrazione di interi nuclei familiari per motivi di lavoro, dapprima verso gli stati del nord-Europa (anni 50-60 del secolo scorso) e successivamente verso le zone industriali della costa abruzzese (anni 70, 80 e 90 del 1900) con un'inversione di tendenza cominciata a verificarsi solo nell'ultimo ventennio, grazie agli ingenti investimenti della CEE, dello Stato, della Regione Abruzzo e



amministrativi molto chiari e puntuali, si sono espressi in tal senso i comuni di Vasto, San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Furci, San Buono, Guilmi, Carpineto Sinello, Gissi, San Buono, Palmoli, Tuffillo, Dogliola, Lentella Fresagrandinaria e la Provincia di Chieti che ha trovato dissonanze con il PTCP –Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

#### 6)-Erroneità dei Presupposti

Nella Tavola B di progetto – Relazione Tecnica-Descrittiva - la società proponente parla per i comuni dell' alto vastese, che in passato hanno ospitato impianti eolici, di “ricadute socio-economiche notevoli” per tutta la comunità, evitando di descrivere su base documentale certa quella che è l' effettiva situazione ed i danni che l' eolico selvaggio, come lo si è realizzato nell' alto vastese quando non se ne conoscevano ancora le ricadute e come lo si vuole adesso realizzare nel medio e basso vastese, ha arrecato al territorio:

1)-Deprezzamento del valore delle abitazioni di proprietà dei privati (fonte OMI – Osservatorio del Mercato Immobiliare dell' Agenzia del Territorio (Catasto);

2)-Maggiori percentuali di calo della popolazione e mortalità delle attività commerciali ed artigianali (dati ISTAT);

3)-Crollo dei servizi al cittadino (scuole, sanità, trasporti esercizi commerciali) a causa del drastico calo di popolazione locale in assenza di nuovi residenti che non trovano per nulla attrattivo abitare a poche centinaia di metri da impianti eolici ambientalmente deleteri ed acusticamente problematici.

In pratica, con chiaro atteggiamento di altri tempi, si vuole ufficialmente finanziare l' amministrazione comunale provocando di fatto, al contempo, una diminuzione di valore degli immobili di proprietà privata di Liscia e dei comuni limitrofi, una diminuzione della qualità della vita dei residenti e dei turisti ammesso che ne rimangano ed un impoverimento complessivo di un territorio che punta ad un diverso modello di sviluppo avendo già dato tantissimo in termini di produzione energetica rispetto ad ogni altro ambito della Regione Abruzzo.

Del resto la contrarietà delle popolazioni e delle classi dirigenti locali si è chiaramente manifestata in occasione delle assemblee autopromosse dai Sindaci, dai cittadini e dalle associazioni che hanno trovato il culmine nell' affollatissimo incontro pubblico tenutosi in data 1 luglio 2024, presso il teatro comunale di San Buono in cui oltre 15 sindaci del territorio medio vastese, il delegato della provincia di Chieti e la quasi totalità dei partecipanti, alla presenza di consiglieri ed assessori regionali (Avv. Francesco Prospero, Dott. Silvio Paolucci, Avv. Tiziana Magnacca), hanno espresso la loro aversità soprattutto in considerazione del danno paesaggistico che gli impianti eolici arrecherebbero a causa della loro mole e della loro ubicazione sui crinali, rappresentando come tali interventi risultano ancora più deleteri ed odiosi se si pensa che in questa parte della Regione Abruzzo, comunemente nota come vastese interno, viene attualmente prodotto oltre il 60% dell' energia eolica regionale (circa 160 MW sui 261 complessivi – dati GSE), e' presente una centrale turbogas di 800 Mw, sono dislocati impianti fotovoltaici per una potenza di oltre 50 Mw ed e' in esercizio una centrale a biomasse nel comune di Monteodorisio con effetto cumulo di chiara evidenza.

In proposito si vedano gli ampi resoconti della stampa on-line (Ansa.it, Chiaro Quotidiano, Vasto web, Sansalvo.net, Zona Locale, Abruzzoweb, Chieti Today) e l' articolo del quotidiano cartaceo “Il Centro” del 3.7.2024.

Appare evidente, in definitiva, come le affermazioni riportate nel progetto, inesatte da ogni punto di vista, tendano ad ingenerare negli esaminatori della proposta la falsa rappresentazione di una richiesta proveniente dal territorio, anziché da un operatore economico che, come tutti gli operatori economici ha nelle sue finalità la realizzazione di un profitto economico, del tutto



lecito a patto che non si realizzi, come in questo caso, a danno dei residenti e degli enormi investimenti pubblici effettuati negli ultimi decenni. **Dovrebbe essere pacifico, in tal senso, che non compete all' operatore economico di che trattasi, benché consulente della Regione Abruzzo in materia di energie rinnovabili, la pianificazione del territorio per di più in antitesi con la volontà e gli interessi delle popolazioni e dei suoi amministratori pubblici.**

-Per tutte le ragioni sopraesposte si **ESPRIME NETTA CONTRARIETA'** al progetto di REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO NEL COMUNE DI LISCIA (CH) CON UNA POTENZA NOMINALE PARI A 18 MW ritenendolo estremamente deleterio per le ipotesi di sviluppo del territorio del medio vastese e foriero di ricadute negative sull' economia locale, andando a vanificare decenni di programmazione ed investimenti per un turismo paesaggistico-ambientale e con ritorni economici ad esclusivo vantaggio della società proponente.

-Si ritiene, infine, del tutto ingiustificata la richiesta di sacrificare un bene unico ed irripetibile, a danno delle popolazioni residenti e nell' interesse di una società privata, come se non esistessero altre modalità di produzione di energia alternativa (fotovoltaico nelle aree industriali, sui tetti delle abitazioni, sui capannoni industriali, in corrispondenza delle grandi arterie viarie, ecc. ) o altri siti in tutto il territorio regionale continuando, al di fuori di ogni criterio di equità e di uguale ripartizione del carico tra i territori, a voler sacrificare oltre ogni misura questa parte dell' Abruzzo non tenendo conto, per esempio, che il solo comune di Castiglione Messer Marino produce più energia eolica di tutti i comuni delle provincie di Teramo e Pescara messe insieme.

Dalla Residenza Municipale, addì 21/01/2025

Il Sindaco  
(ingegnere Giuseppe MASCIULLI)

